

Selezione per il finanziamento di Progetti per la realizzazione di iniziative di informazione territoriale delle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU (PDT2)

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
- l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111-Supplemento Ordinario n. 91;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *“Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 - Supplemento Ordinario n. 162 ;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa o CCSE);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 febbraio 2007, n. 35/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/com 129/08;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2009, GOP 15/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2009, ARG/com 75/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2009, GOP 44/09 (di seguito: delibera GOP 44/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 2009, GOP 56/09;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE o Ministero) del 23 dicembre 2009, concernente l’approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori, derivanti dalle sanzioni irrogate dall’Autorità;
- il Decreto del MSE del 29 maggio 2012, con il quale sono stati impegnati a favore della Cassa fondi per un importo pari ad € 257.209,00;

- la comunicazione del Direttore della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MSE, prot. 143954 del 22 giugno 2012;
- la delibera 19 luglio 2012, 302/2012/E/com recante *“Indirizzi alla Cassa conguaglio per il Settore Elettrico per la definizione dei bandi inerenti i Progetti per la diffusione territoriale della formazione e informazione relativi ai mercati elettrico e del gas naturale (PDT)”*;
- la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell’Autorità N. 12/DCOU/2012 del 9 novembre 2012, di approvazione della proposta di bando relativo alla *“Selezione per il finanziamento di Progetti per la realizzazione di iniziative di informazione territoriale delle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU (PDT2)”*, pubblicata sul sito dell’Autorità e trasmessa alla Cassa con comunicazione prot. CCSE n. 4665 del 9 novembre 2012.

Considerato che:

- l’Autorità con delibera GOP 44/09 ha proposto al MSE, tra l’altro, di stanziare per la realizzazione dei progetti per la diffusione territoriale della formazione e informazione relativi ai mercati elettrico e del gas naturale (PDT1 e PDT2), nel biennio 2012-2014, un importo pari ad € 400.000,00, incluso il contributo per lo svolgimento dell’attività di gestione a favore della Cassa nella misura massima del 3% dei fondi ad essa trasferiti;
- l’importo di cui al precedente alinea è da ripartirsi in € 40.000,00 (di cui € 1.200,00 per le attività di gestione) per il progetto PDT1, ed € 360.000,00 (di cui € 10.800,00 per le attività di gestione) per il progetto PDT2 oggetto del presente bando;
- con D.M. 29 maggio 2012, sono stati impegnati dal MSE a favore della Cassa fondi per un importo pari ad € 257.209,00 relativo al completamento del finanziamento dei Progetti di cui al precedente alinea;
- con delibera 19 luglio 2012, 302/2012/E/com, l’Autorità ha dettato gli indirizzi finalizzati all’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica che la CCSE deve attivare ed ha stabilito che le attività del Progetto PDT1 e PDT2 debbano essere concluse entro il 3 luglio 2014;
- il finanziamento effettivo destinato al progetto di cui al presente bando sarà pari ad € 360.000,00, di cui 140.000,00 potranno essere impiegati per finanziare attività svolte entro il 3 luglio 2013 e gli ulteriori 220.000,00 dal 4 luglio 2013 ed il 3 luglio 2014.

Articolo 1

Definizioni

- **Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU:** Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

- **Autorità per l'energia elettrica e il gas:** Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas;
- **Cassa conguaglio per il settore elettrico:** l'organismo di gestione degli oneri generali afferenti al sistema energetico vigilato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- **Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (di seguito CNCU):** Organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281, confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), con sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presieduto dal Ministro o da un suo delegato;
- **Esperti:** personale designato dalle Associazioni di consumatori iscritte al CNCU dotato di specifica preparazione nelle materie trattate negli incontri di divulgazione di cui al presente bando, conseguita attraverso la partecipazione ad almeno uno dei corsi di formazione seminariale svolti nell'ambito del progetto PCS1, PQS o PDT1 approvati con decreto del MSE del 23 dicembre 2009, o nell'ambito dei progetti formativi realizzati in attuazione del protocollo d'intesa Autorità/Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti;
- **PDT2:** progetto relativo al contributo ai costi connessi allo svolgimento di attività di divulgazione sull'intero territorio nazionale da realizzare attraverso incontri con i consumatori di energia elettrica e gas, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 dicembre 2009 su proposta formulata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 16 ottobre 2009, GOP 44/09.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente bando stabilisce i criteri per l'assegnazione, da parte della Cassa, di un contributo alle spese sostenute dalle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU, per lo svolgimento di iniziative di divulgazione territoriale attraverso incontri pubblici con i consumatori (PDT2).
2. Le attività di cui al comma 1, concluse entro il 3 luglio 2014, consistono nella realizzazione, sulla base di progetti conformi ai requisiti indicati al successivo articolo 4, di un numero minimo di 110 incontri rivolti ai consumatori di energia elettrica e gas in numero non inferiore a 1 e non superiore a 2 nel territorio di ciascuna provincia:
 - a) dedicati ai temi connessi alla liberalizzazione del mercato elettrico e del gas, alla tutela dei consumatori, ai prezzi di fornitura anche distinti per fasce orarie, alle procedure extragiudiziali di soluzione delle controversie, nonché ai bonus sociali;
 - b) gestiti da esperti delle Associazioni dei consumatori, dotati di adeguata formazione sulle tematiche trattate, conseguita attraverso la

partecipazione, ad almeno di uno dei corsi di formazione seminariale svolti nell'ambito dei progetti PCS1, PQS o PDT1 approvati con decreto del MSE del 23 dicembre 2009, o nell'ambito dei progetti formativi realizzati in attuazione del protocollo d'intesa Autorità/Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti.

3. Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 2 potrà essere prevista la realizzazione e la distribuzione di materiale informativo, opuscoli, depliant e altre tipologie di pubblicizzazione dei principali aspetti connessi alla liberalizzazione dei mercati elettrico e del gas e dei provvedimenti dell'Autorità.
4. In riferimento al biennio 2012-2014, la somma massima complessiva destinata all'erogazione dei contributi di cui al comma 1, è pari ad euro 349.200,00 (trecentoquarantanovemiladuecento/00), di cui euro 135.800,00 per attività concluse entro il 3 luglio 2013 ed euro 213.400,00 per attività svolte tra il 4 luglio 2013 ed il 3 luglio 2014.

Articolo 3

Richiesta di erogazione del contributo

1. La richiesta di erogazione del contributo di cui all'articolo 2 può essere presentata da:
 - a) singole Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU;
 - b) gruppi di Associazioni di consumatori iscritte al CNCU.
2. La richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 5, e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) denominazione e recapiti del soggetto richiedente, nominativo e recapiti del legale rappresentante e del referente del progetto;
 - b) indicazione del numero di incontri previsti e dei tempi di realizzazione;
 - c) importo complessivo della spesa prevista per la realizzazione degli incontri e importo del finanziamento complessivamente richiesto alla Cassa;
 - d) autocertificazione attestante che per il progetto presentato non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati;
 - e) per i gruppi di Associazioni di consumatori, copia della delega alla gestione del progetto conferita all'Associazione richiedente da ciascuna delle Associazioni iscritte al CNCU facenti parte del gruppo;

Articolo 4

Progetto per la realizzazione degli incontri di divulgazione

1. Il progetto relativo alla realizzazione degli incontri di divulgazione di cui all'articolo 2, dovrà contenere:

- a) una descrizione dettagliata delle attività previste, che dovranno concludersi entro il 3 luglio 2014, specificando i tempi e le modalità di realizzazione, gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, il personale coinvolto per ogni incontro;
- b) il calendario (data, località e provincia) e il programma degli incontri, in numero minimo di 110;
- c) l'elenco nominativo e l'Associazione di riferimento degli esperti designati dalle Associazioni per la gestione di ciascuno degli incontri;
- d) l'attestazione relativa ai corsi di formazione di base già frequentati da ciascuno degli esperti di cui alla precedente lettera c), specificando luogo e data di svolgimento dei corsi frequentati, rilasciata, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dal legale rappresentante di ciascuna Associazione relativamente agli esperti designati dall'Associazione medesima;
- e) l'impegno a far pervenire alla CCSE, non oltre il settimo giorno solare precedente la data di ciascun incontro, a pena di esclusione dell'erogazione del finanziamento relativo a tale incontro:
 - i. l'indicazione definitiva degli esperti designati alla gestione dell'incontro stesso e la relativa documentazione di cui alla precedente lettera d), se non già trasmesse in sede di presentazione del progetto;
 - ii. l'indicazione degli strumenti di comunicazione utilizzati per promuovere la partecipazione del pubblico all'incontro;
- f) la descrizione delle caratteristiche e dei contenuti del materiale informativo eventualmente realizzato per la diffusione al pubblico in occasione degli incontri;
- g) l'indicazione degli strumenti e dei parametri che saranno utilizzati per valutare l'impatto di ciascun incontro in relazione al perseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
- h) un bilancio previsionale dettagliato, nel quale siano indicate separatamente le diverse voci di spesa previste;
- i) l'importo del finanziamento richiesto alla Cassa, specificando l'importo massimo del finanziamento richiesto per ciascun incontro.

Articolo 5

Modalità per la presentazione delle richieste

1. Le richieste di ammissione al contributo di cui all'articolo 3, complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10 gennaio 2013, a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa congruaglio per il settore elettrico, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma.
2. Le domande potranno essere consegnate al medesimo indirizzo anche *brevi manu* in busta chiusa, con l'indicazione del mittente. In tal caso farà fede la data riportata sul protocollo interno della Cassa.
3. Saranno escluse tutte le domande pervenute dopo la scadenza sopra riportata.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Saranno ammesse al finanziamento le sole spese attribuibili alla realizzazione delle attività di divulgazione indicate nei progetti, ed effettivamente sostenute, nei limiti degli importi massimi del finanziamento richiesto per ciascun incontro di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera i), per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile, attestante l'avvenuto pagamento, da parte del soggetto responsabile per la loro realizzazione.

Tra tali spese sono ricomprese:

- a) spese per l'affitto della sede dell'incontro, ivi inclusa l'eventuale assistenza tecnica;
 - b) spese per la produzione del materiale informativo;
 - c) rimborso spese degli esperti designati per la gestione degli incontri;
 - d) i costi relativi a organizzazione, coordinamento e spese generali sono riconosciuti nella misura massima del 10% delle spese ammissibili di cui sopra.
2. Ogni altra spesa non compresa nel precedente comma 1 sarà esclusa dal finanziamento.

Articolo 7

Ammissione al finanziamento

1. L'ammissione al finanziamento è riservata alle attività concluse entro il 3 luglio 2014.
2. Scaduto il termine di cui al precedente articolo 5, comma 1, per la presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento, la Cassa procederà alla verifica della rispondenza delle richieste e dei relativi progetti ai requisiti previsti dal presente bando.
3. In caso di presentazione da parte di diversi soggetti di richieste concorrenti per l'attività di cui all'articolo 2, la Cassa provvederà a redigere la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, fino ad esaurimento del plafond di cui all'articolo 2, comma 4, assegnando un punto per ogni associazione coinvolta nel progetto.
4. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al progetto che presenta un miglior rapporto tra il finanziamento richiesto e il numero di incontri previsti.
5. L'ammissione al finanziamento, anche in misura inferiore all'importo richiesto e in ogni caso entro il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili, è comunicata dalla Cassa al soggetti ammessi mediante raccomandata A/R, inviata all'indirizzo indicato ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lettera a). In caso di finanziamento parziale, il soggetto ammesso è tenuto, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, a comunicare l'eventuale adesione o rinuncia alla realizzazione del progetto.

6. Con le stesse modalità indicate al precedente comma 5 sono comunicati il definitivo rigetto della richiesta di ammissione al finanziamento e le relative motivazioni.

Articolo 8

Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, il soggetto responsabile per la realizzazione dell'attività predispone e trasmette alla Cassa, con riferimento a ciascuno degli incontri realizzati:
 - a) una rendicontazione dettagliata delle spese ammissibili al finanziamento ed effettivamente sostenute, ai sensi del precedente articolo 6;
 - b) copia della documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento dei beni e dei servizi di cui all'articolo 6;
 - c) copia del materiale informativo eventualmente distribuito al pubblico in occasione dell'incontro;
 - d) una relazione, redatta dagli esperti che hanno gestito l'incontro, recante la valutazione sintetica dell'impatto dell'incontro alla luce degli strumenti e parametri di valutazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera g);
 - e) un'autocertificazione del legale rappresentante dell'Associazione e/o del gruppo di Associazioni, responsabile del progetto, attestante che la documentazione presentata in relazione a ciascun incontro è esaustiva ai fini della rendicontazione.
2. L'erogazione del finanziamento non può avere luogo per gli incontri in relazione ai quali non sia stata trasmessa alla CCSE la documentazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera e), nei termini ivi indicati.
3. L'erogazione del finanziamento, che in ogni caso non potrà superare l'importo del finanziamento ammesso, indicato ai sensi dell'articolo 7, comma 5, avverrà entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione indicata al precedente comma 1.
4. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dai soggetti attuatori in fase di erogazione dei fondi, la Cassa e l'Autorità si riservano di svolgere attività di verifica in itinere delle attività oggetto di finanziamento, sia in relazione all'effettivo svolgimento degli incontri ed alla realizzazione delle altre attività ad essi connesse, sia di acquisizione di fatture ed altra documentazione contabile attestante l'effettivo esborso delle spese rendicontate dai soggetti attuatori.
5. In termini generali, saranno valutati i seguenti parametri:
 - a) numero degli incontri effettivamente realizzati (che comunque non potrà essere inferiore a 110);
 - b) materiale prodotto.
6. Laddove gli importi richiesti dalle Associazioni senza fini di lucro per la realizzazione dei Progetti dovessero superare i limiti previsti dalla normativa

in materia, la Cassa si riserva di richiedere alle Autorità competenti le relative certificazioni antimafia.